

di capitale e sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.

Dalla predetta data dell'1.1.04 viene soppresso il Fondo di dotazione di cui al d.lgs. 143/1998. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A. sono effettuate dalla prima assemblea che il Presidente della società ha convocato nel febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, permane l'amministrazione degli organi di SACE in carica fino alla data del 31 dicembre 2003 (art. 6, comma 8).

SACE S.p.A. continuerà a svolgere le funzioni indicate dall'art. 2, commi 1 e 2 del citato d. lgs. 143/1998, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso testo e dalla disciplina dell'U.E. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. I precedenti impegni assunti dall'Istituto SACE nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato, mentre quelli futuri lo saranno nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata superiore ed inferiore a 24 mesi.

SACE S.p.A. svolgerà l'attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'U.E., con contabilità separata rispetto alle attività che beneficino della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una società per azioni con partecipazione non inferiore al 30% che non beneficia della garanzia dello Stato. Potrà anche acquisire partecipazioni in società estere in casi collegati all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per un più efficace recupero degli indennizzi erogati.

Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

Gli utili di esercizio della SACE S.p.A. sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10% degli stessi che è versata nel conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis del d.lgs. 143/1998, per gli scopi e le finalità ivi previsti.

I crediti trasferiti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni costituiscono patrimonio separato dell'Istituto: su di esso non sono ammesse azioni da parte degli antichi e nuovi creditori della società sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione o di obbligazioni. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o di insolvenza della SACE S.p.A.

2 La politica assicurativa di S.A.C.E.

Grazie alle innovazioni introdotte per legge al sistema pubblico di assicurazione del credito all'esportazione, SACE può avvalersi di una struttura organizzativa più articolata ma, al contempo, più snella, con maggiore rapidità decisionale: si è ampliato il campo di attività di SACE, che è autorizzata a rilasciare non solo garanzie di tipo assicurativo sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, ma anche garanzie di tipo fideiussorio e a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese, italiani ed esteri, nonché con organismi internazionali.

La politica assicurativa di SACE negli anni 2002/2003 si è orientata in primo luogo attraverso metodologie di lavoro che consentono un efficace raccordo di tutte le iniziative in corso (Business plan), nell'istituto nell'ottica della crescita dei volumi di esportazioni assicurabili con particolare riferimento alla domanda delle piccole e medie imprese e del miglioramento del servizio al cliente (*"customer satisfaction"*). Tutto ciò è avvenuto con la revisione dei processi produttivi, l'introduzione di un nuovo sistema informatico, un programma di cambiamento gestionale e di riqualificazione del personale.

I nuovi impegni dovranno gradualmente portare l'Istituto al recupero di significative quote di mercato con prodotti assicurativi ad elevato impegno gestionale, come la finanza strutturata e il *project finance* e attraverso l'assicurazione delle piccole e medie imprese (PMI).

In secondo luogo **la revisione degli strumenti assicurativi** ha riguardato la polizza “credito fornitore”, al fine di renderla più volturabile nel caso in cui l’esportatore ricorra allo sconto “*pro-soluto*”, al fine di aumentarne la “bancabilità” del prodotto; la struttura dei tassi di premio e dei termini del relativo versamento; la concessione alle P.M.I. per via telematica della copertura assicurativa sulla conferma del credito documentario con periodo di rimborso entro i 24 mesi; la concessione alle stesse P.M.I. della c.d. “polizza globale” per esportazioni con dilazioni di pagamento non superiori a 12 mesi.

In terzo luogo è aumentata la presenza e la visibilità sul territorio attraverso la creazione di **sportelli regionali** e la revisione delle condizioni di assicurabilità, allo scopo di armonizzare i diversi criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa che si erano sedimentati nel tempo. L’orientamento della domanda anche verso operazioni con controparti non sovrane ha consigliato un riesame del sistema dei premi per le operazioni con Paesi fuori dell’area OCSE. La nuova strategia dei premi introduce una maggiore articolazione che consente di meglio calibrare le valutazioni relative ai debitori privati in rapporto al relativo merito di credito.

Infine, nel corso del 2002/2003 sono stati firmati accordi quadro di riassicurazione con nuove società estere, in tal modo pervenendosi ad un totale di sedici accordi, tra i quali quelli con le società S.I.A.C. e La Viscontea.

Sono state anche riviste le condizioni di assicurabilità, allo scopo di armonizzare i criteri di ammissibilità alla copertura assicurativa che si erano sedimentati nel tempo. Inoltre, l’orientamento della domanda verso operazioni con controparti non sovrane ha suggerito anche un riesame dei premi per le operazioni di medio lungo termine nei confronti dei paesi non OCSE per meglio calibrare le valutazioni relative ai debitori privati secondo l’effettivo merito di credito.

3. Impegni assicurativi assunti nel 2002/2003

Va premesso che l'azione assicurativa dei crediti all'esportazione nei vari paesi si sviluppa in un contesto dipendente sia dai trend di mercato, che dal quadro istituzionale di riferimento. La pubblica Agenzia di credito all'esportazione (E.C.A.) opera come assicuratore "di ultima istanza" e non si sostituisce al settore privato. Il mercato di riferimento di SACE è quindi il c.d. "*non marketable*" (non negoziabile), che esclude il sostegno pubblico per operazioni con dilazioni di credito di durata massima di 720 giorni, per i rischi commerciali, verso debitori privati e i rischi politici verso debitori privati e pubblici nei confronti dei paesi dell'U.E. e OCSE (ad eccezione di sei paesi, tra i quali Turchia e Polonia).

Nonostante il riflessivo andamento della domanda nei principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane dirette verso l'area dei Paesi non OCSE, il volume degli impegni assicurativi assunti da SACE nel 2002 ha registrato un significativo incremento rispetto all'anno precedente, essendo stato pari a 3.024,4 milioni di euro. L'incremento rispetto al 2001 è stato pari all'11,4%, in particolare grazie all'incremento di circa il 150% delle operazioni a breve termine.

Nel 2003, pur in presenza di un andamento della domanda non particolarmente brillante nei principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane, sono state rilasciate n. 794 garanzie (+163% rispetto al 2002) e anche il volume degli impegni assicurativi assunti da SACE ha registrato un consistente incremento (+18%) rispetto all'anno precedente, risultando pari a 3.628 milioni di euro, dei quali circa 560 per gli impegni a breve termine e il rimanente per quelli a medio e lungo termine.

Anche in relazione al numero delle garanzie concesse (n. 301), l'aumento rispetto al 2001 è stato molto consistente (53,6%) e si spiega con il crescente ricorso delle P.M.I. ai servizi assicurativi dell'istituto.

Le promesse di garanzia in essere alla fine del 2002 erano di circa 4 miliardi di euro e riguardavano in particolare l'Iran (29%), la Turchia (19%), il Brasile (8%), il Venezuela e l'Indonesia (7%), la Russia, la Romania e la Tunisia (4%). In sostanza

gli impegni assunti hanno riguardato in particolare i paesi asiatici (32,5% del totale) e l'America latina (23,4%).

Circa la destinazione geografica degli impegni assunti nel 2003, questi si sono diretti prevalentemente verso i Paesi del Medio oriente (30% del totale), mentre le Americhe e l'Africa ne hanno assorbito rispettivamente il 13,6% e il 9,6%. Anche nel 2003 l'Iran ha assorbito la quota più elevata degli impegni (28,2%), seguita dalla Turchia (9,3%) e dal Brasile (8,9%).

Sul piano della composizione merceologica, le garanzie concesse nel 2002 hanno riguardato macchine e apparecchiature meccaniche (42,5% del totale), produzione e distribuzione di energia elettrica (20,7%), apparecchi radiotelevisivi e comunicazioni (18,7%). Nel 2003 le operazioni relative alla produzione e distribuzione di energia, incluso il settore "oil and gas", con il 30,6% del totale hanno superato quelle tradizionalmente prevalenti riguardanti le innanzi descritte macchine e apparecchi meccanici (27,4%), mentre al terzo posto si sono collocate quelle relative al settore delle costruzioni.

Circa il 71% del totale degli impegni assunti nel 2002 e il 41,1% di quelli assunti nel 2003 è riferito ad operazioni provenienti dalle regioni settentrionali d'Italia (il 10% nel 2002 e il 31,4% nel 2003) ad operazioni del centro Italia, mentre la quota relativa al Mezzogiorno, marginale (0,6%) nel 2002 è cresciuta al 4% nel 2003. Il resto degli impegni ha riguardato operazioni non classificate sotto il profilo regionale, fra cui le Convenzioni quadro.

4. Analisi dell'esposizione nel periodo considerato

Nella seconda metà degli anni novanta — come riferito nelle precedenti relazioni — è stata posta in opera la fase di risanamento e già dall'ultimo periodo del 2001 SACE ha iniziato ad affrontare la fase di rilancio della sua attività a sostegno delle esportazioni italiane.

La crisi, determinatasi all'inizio del precedente decennio a causa della mancanza di procedure adeguate per la valutazione e il controllo dei rischi e di una insufficiente autonomia gestionale in una fase di notevole sviluppo dell'attività, ha richiesto una sostanziale azione di ristrutturazione, causando una contrazione del livello di impegni che nel 1996 aveva raggiunto il suo punto minimo (appena sopra un miliardo di euro all'anno). Negli anni successivi si sono create le condizioni per il rilancio di attività di SACE, in particolare attraverso la riduzione degli indennizzi che a decorrere dal 1998, sono risultati inferiori ai recuperi.

Il nuovo approccio ai rischi e alla gestione finanziaria è stato disciplinato dal decreto legislativo n. 143/1998 che impegna l'Istituto ad operare solo in presenza di copertura finanziaria, costituendo un adeguato fondo per gli accantonamenti. In tal modo SACE è in grado di fornire un supporto al sistema paese nei casi in cui le imprese italiane operano in concorrenza con altri sistemi per grandi gare d'appalto per l'ingresso su nuovi mercati e per progetti strategici, ovvero come supporto alle piccole e medie imprese che incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato dei capitali privati o, infine, coprendo una quota delle esportazioni italiane aggiuntiva rispetto all'esportazioni tradizionali.

Il conseguimento di tali obiettivi nell'ultimo periodo è avvenuto nel rispetto dell'equilibrio finanziario dell'Istituto, attraverso una attenta politica di miglioramento della qualità del portafoglio rischi ed un'ampia diversificazione geografica dello stesso in armonia con le direttive del CIPE.

L'esposizione totale al 31.12.2002 è ammontata a 28.934,1 milioni di euro, di cui 16.234,6 milioni costituiti da impegni in essere e 12.652,5 da indennizzi pagati e di cui SACE ha diritto al recupero, compresi quelli inseriti in accordi intergovernativi di ristrutturazione, pari a 9.549,3 milioni di euro, e quindi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. I sinistri in corso di istruttoria alla data predetta erano pari a 47 milioni.

Rispetto alla situazione di fine 2001, l'esposizione complessiva è diminuita del 6,8% in conseguenza di un aumento dell'1,9% degli impegni in essere e di una

diminuzione del 16% degli indennizzi da recuperare (anche per effetto di alcune cancellazioni di debito effettuate dal Governo italiano).

Sul predetto importo complessivo di impegni in essere (euro 16.234,6 milioni) costituente il portafoglio rischi al 31.12.2002, un terzo circa si riferisce ad operazioni di “project financing”(8%), di finanza strutturata (19,7%), di impegni all'estero (2,4%) connotati dalla presenza di fattori di mitigazione del rischio.

Al 31.12.2003 l'esposizione totale ammontava a 28.337 milioni di euro, dei quali gli impegni in essere erano di 17.759 milioni, gli indennizzi da recuperare assommavano a 10.545 milioni e indennizzi deliberati da pagare a 33 milioni circa. Gli indennizzi da recuperare inseriti in accordi intergovernativi di ristrutturazione (e di competenza del Ministro dell'economia fino a tutto il 2003) erano pari a 7.556 milioni di euro.

Rispetto alla situazione di fine 2002 l'esposizione complessiva è diminuita dell'1,7%, in conseguenza dell'aumento del 9,4% degli impegni in essere e della diminuzione del 16% circa degli indennizzi

Gli indennizzi da recuperare si riferiscono prevalentemente a sinistri relativi alla copertura del rischio politico (12.500,6 milioni di euro). Una quota di essi pari a 1.360,7 milioni di euro si riferisce a Paesi per i quali la legge 209/2000 ha previsto la cancellazione dei relativi debiti. Altri 363,3 milioni di euro si riferiscono a crediti “ceduti” nel quadro della prima operazione di titolarizzazione e 773,1 milioni riguardano i crediti “impegnati” nella seconda titolarizzazione. In entrambi i casi detti crediti, al momento del rimborso, saranno trasferiti alle società appositamente costituite per la collocazione sul mercato delle relative obbligazioni.

Gli indennizzi per rischi commerciali sono di ammontare modesto (151,9 milioni di euro) e si concentrano prevalentemente su Paesi quali Israele, Oman e Singapore.

I paesi con maggiore esposizione complessiva sono stati la Russia (18,3% nel 2002 e 17,3% nel 2003), l'Iran (13% nel 2002 e 16,5% nel 2003) e l'Algeria (8% nel 2002 e 7,9% nel 2003). Nessuno di questi Paesi ha però dato luogo a sinistri nel

periodo 2002/2003 e gli indennizzi da recuperare nei confronti della Russia si riferiscono a debiti dell'ex U.R.S.S, mentre quelli relativi all'Algeria riguardano il periodo 1994/1998.

5. Gli strumenti di SACE

SACE dispone di strumenti simili a quelli delle maggiori ECAs, introdotti già con la legge istitutiva del 1977 e soggetti a ricorrenti aggiornamenti e miglioramenti, tra i quali quelli previsti dal D. Lgs. 143/1998, che ha promosso iniziative dirette a rivedere le principali polizze assicurative, a introdurre la garanzia fideiussoria, a mettere a punto strumenti complessi come le Convenzioni-quadro con le banche, le polizze globali, gli accordi di riassicurazione con assicurazioni private.

Lo sforzo di riorganizzazione di SACE è indirizzato soprattutto verso le coperture assicurative per le piccole e medie imprese, le coperture di breve termine per esportazioni di tipo continuativo, il c.d. "credito fornitore"- situazione che si è accentuata negli ultimi periodi - in quanto la strutturazione di operazioni di "export credit" con intermediazione bancaria presenta un livello di costo e complessità che non si giustifica nel caso di operazioni di importo modesto, tipiche delle piccole e medie imprese.

L'export credit è lo strumento consolidato per le esigenze delle imprese medio-grandi. I rischi accessori, connessi con la realizzazione di importanti progetti, sono spesso parte integrante delle coperture concesse alle grandi imprese e completano il pacchetto assicurativo disponibile.

La **Garanzia fideiussoria** è un altro strumento previsto dal D. lgs. n.143 del 31 marzo 1998, che si affianca a quelli di natura strettamente assicurativa. In relazione a tale previsione normativa, la delibera del CIPE del 9 giugno 1999, nel

determinare operazioni e categorie di rischi assicurabili, ha previsto all'art. 5 che possano essere rilasciate garanzie fideiussorie nei casi in cui le caratteristiche tecniche della fideiussione siano compatibili con le operazioni ed i rischi previsti dalla delibera stessa.

La legge n. 319 del 23 dicembre 2000, di approvazione del bilancio dello Stato per il 2001, sulla base dei principi fissati dal decreto legislativo innanzi citato, ha autorizzato SACE a rilasciare questo tipo di garanzie entro il limite massimo di 1.000 miliardi di lire per l'esercizio 2001. Il mercato ha manifestato un notevole interesse per la possibilità di ottenere da SACE garanzie fideiussorie, specie per l'esportazione di beni strumentali, locazioni finanziarie o per agevolare il collocamento dei bonds sul mercato da parte del sistema bancario.

E' appena il caso di ricordare che, a differenza del contratto di assicurazione (con funzione indennitaria) che obbliga l'assicuratore a risarcire i danni conseguenti a un sinistro che, per il rischio del credito, si concretizza nell'insolvenza del debitore, la garanzia fideiussoria impegna il fideiussore ad adempiere un'obbligazione che ha lo stesso contenuto dell'obbligazione principale.

La natura della fideiussione è certamente funzionale alla protezione del rischio del credito. La garanzia di rimborso assunta da SACE riguarda l'obbligazione di pagamento del credito dilazionato relativo a un contratto commerciale di esportazione. Ove le relative scadenze non vengano onorate entro un termine predeterminato, l'Istituto, in assenza di proroga della scadenza stessa, in quanto coobbligato solidale con il debitore estero, è tenuto al pagamento, nella misura della percentuale garantita. Nel caso in cui l'operazione sia assistita da garanzia bancaria, l'Istituto garantisce direttamente l'operazione della banca estera garante, costituendosi in tal modo, come fideiussore di secondo grado. Ciò consente l'azione di recupero integrale diretta verso l'istituto bancario.

Nell'ipotesi che sia tenuto al pagamento, l'Istituto viene a surrogarsi nei diritti, ragioni e azioni derivanti dal contratto verso il debitore ed il suo eventuale garante

con possibilità di gestire il recupero della quota non garantita e le scadenze non ancora rimborsate.

Poiché il creditore è tenuto a salvaguardare il diritto alla surroga, ove dovesse provocare con il proprio comportamento la perdita del diritto di surroga a favore dell'Istituto, la garanzia concessa dovrebbe considerarsi nulla ed inefficace.

CAP. II

LA SITUAZIONE ORDINAMENTALE**1. Ordinamento di SACE**

L'art. 6 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto la trasformazione, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dell'Istituto SACE nella SACE S.p.a., pur se ha previsto la ulteriore applicazione delle principali norme del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 143 fino alla data di approvazione dello Statuto della S.p.a.

Pertanto, fino all'adozione del nuovo statuto – in data 25 febbraio 2004 -ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.143 e successive modificazioni, l'ordinamento dell'Istituto, ha continuato ad essere disciplinato dallo Statuto adottato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della p.e., di concerto con il Ministro del Commercio estero, in data 28 settembre 1998 e quindi sostituito con decreto interministeriale tesoro – commercio estero in data 10 agosto 1999, (G.U. n. 210 del 7 settembre 1999).

L'art.4 del previgente statuto definiva gli organi come segue:

- Presidente
- Consiglio di amministrazione
- Comitato esecutivo
- Collegio dei revisori
- Comitato consultivo
- Direttore generale

Risultavano preposti agli organi suddetti o erano componenti degli stessi soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità determinati dal Ministero dell'Economia., a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.

Il Presidente era (ed è) un rappresentante del Ministero dell'economia, essendo nominato con decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (attualmente Ministro delle attività produttive). Il Consiglio di amministrazione era composto dal Presidente, dal vice Presidente e da sette membri, di cui due nominati dal Ministro dell'economia, uno dal Ministro degli Affari esteri, due dal Ministro delle attività produttive, uno dall'ICE ed uno dal ministro per le politiche agricole e forestali. I componenti erano nominati con decreto del Ministro dell'economia, che attribuiva ad uno di essi la funzione di vice Presidente (il quale è stato nominato nel dicembre 2002). Il Comitato esecutivo era composto dal Presidente, dal vice Presidente e da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione.

I compiti che secondo la legge istitutiva della SACE spettavano al Comitato tecnico, erano ripartiti fra Consiglio di amministrazione e Comitato esecutivo. I componenti del Comitato esecutivo erano scelti, secondo lo statuto, nell'ambito del Consiglio di amministrazione

Tra i compiti più rilevanti del Consiglio di amministrazione vanno segnalati la valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, della determinazione delle condizioni per il rilascio di garanzie, dell'approvazione del bilancio, dell'adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Istituto, in armonia, quanto al bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa.

2. L'assetto attuale.

Il Comitato consultivo – organo di più recente istituzione – era composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività

dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate.

Era previsto che i componenti degli organi durassero in carica quattro anni e potessero essere riconfermati, e che la carica di direttore generale fosse incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati.

Per ogni riunione del Comitato e del Collegio dei revisori era previsto un gettone di presenza pari a Lit. 250.000, ma dal novembre 1999 – data dei decreti di nomina dei nuovi organi - i compensi sono stati determinati come segue, sulla base del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., di concerto con il Ministro per il Commercio con l'estero n. 636943 del 9 dicembre 1999:

- Presidente del Consiglio di amministrazione	Lit. 50 milioni
- Vice Presidente del C.d.A.	“ 30 milioni
- Membri effettivi	“ 20 milioni
- Membri supplenti	“ 10 milioni
- Membro comitato esecutivo	“ 5 milioni
- Presidente Collegio dei revisori	“ 25 milioni
- Membri effettivi del Collegio	“ 20 milioni
- Membri supplenti del Collegio	“ 10 milioni

Il gettone di presenza per ciascun partecipante alle riunioni degli organi, compreso il magistrato della Corte dei conti, era stabilito, dalla stessa data, nella misura di Lit. 350.000.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo sono state nel 2002 n.20, mentre le riunioni del Collegio dei revisori sono state n.22. Nel 2003 vi sono state n. 12 riunioni del Consiglio di amministrazione, n. 23 del Comitato esecutivo e n. 43 del Collegio dei revisori.

Secondo il nuovo statuto, adottato in assemblea straordinaria del 25 febbraio 2004, “SACE S.p.a. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero” - derivante dalla

trasformazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, (ente pubblico economico istituito con d.lgs.31 marzo 1998, n.143) – ha funzioni e poteri analoghi a quelli previsti sotto il precedente regime, compresa la conclusione di transazioni, secondo la normativa in vigore. E' tuttavia precluso lo svolgimento dell'attività bancaria e creditizia, della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento sotto ogni forma.

Gli impegni assunti nell'attività istituzionale beneficiano della garanzia dello Stato, nei limiti stabiliti annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, ad eccezione delle operazioni che il Ministero dell'economia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e degli affari esteri può individuare ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 326/2003. Le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE. L'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti di mercato non beneficia della garanzia dello Stato ed è soggetta alla normativa in materia di assicurazioni private, è svolta a proprio rischio, con contabilità separata o con la costituzione di apposita società con i limiti stabiliti dall'art. 6 della citata legge n. 326/2003.

Il capitale sociale è stato fissato in euro 8.225.229.069,79 suddiviso in 1 milione di azioni nominative e indivisibili, con diritto di voto. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni, anche convertibili a norma di legge.

Gli organi previsti dallo statuto sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione (composto da 10 membri, inclusi il Presidente e il vice Presidente, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili);
- l'Amministratore delegato, cui sono affidate, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle competenze del C.d.A., con potere, tra l'altro, di proposta in relazione alle delibere del C.d.A. e del Comitato esecutivo;
- il Direttore generale;

- il Comitato esecutivo, il quale delibera sulle singole operazioni di assicurazione, sugli indennizzi e sugli accordi di ristrutturazione;
- il Collegio sindacale, composto da cinque sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili;
- il Comitato consultivo, composto da 11 membri di comprovata esperienza nelle materie concernenti l'attività della società, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Alla chiusura di ogni esercizio il C.d.A. provvede alla formazione del bilancio sociale e, nei casi di gestione con contabilità separata dei rischi c.d. "di mercato", alla fine dell'esercizio provvede alle opportune forme di evidenza contabile. Gli utili di esercizio della Società di cui è stata deliberata l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze, sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione della quota del 10% degli stessi che è versata al conto corrente di Tesoreria, di cui all'art. 7, comma 2-bis del d.lgs.143/1998, per gli scopi e le finalità ivi previsti (art. 6, comma 18 della l.326/2003).

3. Situazione aziendale

Va premesso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 143/98, a decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli esteri d'intesa con il Ministro dell'economia, quest'ultimo diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi ed è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale. Il Ministero dell'economia può delegare – circostanza, questa, che si verifica normalmente – SACE per la gestione del recupero dei crediti in discorso.

Le somme recuperate, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria

provinciale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia, Dipartimento del tesoro (art. 7, comma 2 *bis* del D. Lgs. 143/98).

Secondo l'art. 6, comma 23 del D.L. 269/03, le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati da SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito affluite sino alla data di trasformazione nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, restano nella titolarità di quest'ultimo.

Il Ministero, nell'ambito delle disponibilità del detto conto corrente, ha potuto finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A., anche per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla stessa per gli scopi connessi alla sua attività istituzionale, nonché per l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti relativi all'utilizzazione del conto corrente sono stati determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

L'Istituto è stato anche autorizzato, entro limiti annualmente stabiliti, a concludere transazioni, a cedere crediti propri o di terzi, compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche ad un valore inferiore a quello nominale. I ricavi delle relative operazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato (art. 7, commi 3 e 4). Inoltre, l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 170/99, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'istituzione, da parte dell'Ente - a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori e al fine di garantirsi i fondi per il successivo pagamento dell'eventuale indennizzo - di un **fondo di riserva** mediante un accantonamento prudenziale commisurato all'ammontare dell'impegno assunto, alla vita media dell'operazione e al coefficiente di "rischio paese".

L'accantonamento è stato effettuato utilizzando le entrate derivanti da premi, da recuperi per indennizzi a suo tempo pagati, da conferimenti decisi dal CIPE in relazione al piano previsionale degli impegni assicurativi e dei proventi derivanti